



Città di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena

VILLA SORRA



Regolamento del Parco di Villa Sorra

Approvato con deliberazione Consiliare n. 103 del 30/06/2008

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l'accesso e l'utilizzo del Parco di Villa Sorra. L'area del Parco è individuata nella planimetria allegata, distinguendo tra loro le zone indicate con le lettere "A", "B" e "C" e "D".

Art.2 - Obblighi e divieti:

In tutte le aree di cui all'art. 1 è vietato:

- a) Alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde.
- b) Raccogliere e asportare terra, fiori, bulbi, radici, muschio, frutti, funghi o erbe selvatiche.
- c) Calpestare o danneggiare le aiuole e le aree verdi ornamentali, salire sugli alberi o scuoterli.
- d) Mettere a dimora piante o abbandonare animali.
- e) Provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo.
- f) Scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato per motivi di sicurezza o a protezione delle strutture esistenti.
- g) Pescare, gettare oggetti, lavarsi o lavare qualsiasi cosa od animale nelle zone d'acqua.
- h) Molestare qualsiasi forma animale, somministrare loro cibi o bevande di qualsiasi genere nonché sottrarre uova o nidi.

- i) Abbandonare o gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori. In caso di mancanza o insufficienza degli stessi, i rifiuti dovranno essere portati nei cassonetti esterni al Parco. In materia di rifiuti si applicano comunque le norme vigenti in materia.
- j) Penetrare nelle zone boschive al di fuori dei sentieri attrezzati.
- k) Penetrare nelle aree adibite all'allevamento e alle coltivazioni agricole.
- l) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- m) L'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle al di fuori delle zone attrezzate, l'uso di petardi e fuochi artificiali, nonché gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
- n) Soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture.
- o) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori del parco.
- p) Collocare stendardi, striscioni o insegne, affiggere manifesti o cartelli, applicare sui veicoli in sosta volantini pubblicitari, lanciare o distribuire i medesimi, effettuare la propaganda sonora e la pubblicità in genere.
- q) L'esercizio di forme di commercio o altre attività economiche, nonché l'effettuazione di riprese foto-cinematografiche per scopi commerciali.

Art. 3 - Veicoli a motore e rimorchi

In tutte le aree di cui all'art.1, con esclusione della sola zona "B" è vietato circolare e sostare con qualsiasi veicolo a motore o rimorchi.

È ammesso, anche al di fuori della zona "B", l'ingresso dei veicoli al servizio di persone invalide di cui all'Art. 188 del D. Lgs. n.285/1992 (codice della strada).

Sono esentati da questo divieto anche il personale di servizio, soccorso, manutenzione, vigilanza e i residenti, questi ultimi limitatamente all'accesso alle rispettive abitazioni.

In ogni caso, i veicoli dovranno essere condotti a velocità inferiore ai 20 km./h e comunque in modo da non danneggiare i sentieri e i terreni o costituire un pericolo per i pedoni.

Art. 4 - Velocipedi e pattini a rotelle

In tutte le aree di cui all'art.1, con esclusione della sola zona "B" è vietato circolare con velocipedi o pattini a rotelle, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 10 anni. In queste aree i velocipedi dovranno essere condotti a mano e collocati nelle apposite rastrelliere poste agli ingressi.

Il transito di velocipedi è altresì consentito nei percorsi ciclabili e nella zona "D".

Sono esentati da questo divieto il personale di servizio, manutenzione, vigilanza e i residenti, questi ultimi limitatamente all'accesso alle rispettive abitazioni.

In ogni caso, la circolazione dovrà avvenire a velocità inferiore ai 20 km./h e comunque in modo da non danneggiare i sentieri e i terreni o costituire un pericolo per i pedoni.

Le violazioni ai commi del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da euro 7 a euro 42 e la cessazione immediata dell'attività vietata.

Art. 5 - Cani e altri Animali

In tutte le aree di cui all'art.1 è vietata l'introduzione di cani non tenuti al guinzaglio, con l'esclusione della zona "C", ove è consentito condurre cani in libertà sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente, purché non rechino danno e disturbo a persone, cose e agli altri animali domestici nonché alla fauna selvatica, fermi restando gli ulteriori obblighi del presente articolo. Le violazioni al presente comma comportano una sanzione amministrativa da euro 13 a euro 78 e la cessazione immediata dell'attività vietata.

Sono fatti salvi i provvedimenti specifici a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

È fatto obbligo, per le persone che conducono cani o altri animali domestici di procedere alla rimozione degli escrementi solidi eventualmente da questi prodotti.

Il transito con cavalli è vietato in tutte le aree di cui all'art.1.

Art. 6 - Giochi e attività pericolosi

In tutte le aree di cui all'art.1 è vietato praticare il gioco del calcio ed eventuali altre attività che possono costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

Sono esclusi da questo divieto le zone "B" e "C" e i bambini di età inferiore agli anni 12, purché dette attività non costituiscano un pericolo per i visitatori.

Il personale di vigilanza può impartire disposizioni affinché le attività di gruppo non si sovrappongano e non siano limitative della fruizione individuale del parco.

Art. 7 - Accesso al Parco e al Parcheggio

I tempi e le modalità di accesso dei visitatori al Parco di Villa Sorra e al parcheggio sono disposti dalla Direzione, e resi pubblici per esposizione agli ingressi. In generale e salvo indicazioni contrarie, il Parco è fruibile tutti i giorni dall'alba al tramonto, con esclusione quindi delle ore notturne. Restrizioni potranno essere poste in caso di avverse condizioni atmosferiche, per attività di manutenzione, esigenze di servizio o attività riservate a determinate categorie di utenti.

Il parcheggio degli automezzi è consentito esclusivamente nella zona "B", con l'esclusione delle due collinette erbose situate al suo interno. Su tali collinette è altresì vietata la circolazione con velocipedi o qualsiasi tipo di veicolo. In occasioni di particolari iniziative potrà essere autorizzata l'adeguata estensione dell'area adibita a parcheggio che, in tal caso, verrà equiparata alla zona "B" a tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento. Il parcheggio non è custodito e la Direzione non risponde di eventuali furti e/o danneggiamenti ai veicoli.

È vietato lasciare parcheggiate autovetture dopo l'orario di chiusura dei cancelli. I veicoli eventualmente ancora presenti potranno essere ritirati dagli aventi diritto solo negli orari di apertura del parcheggio.

Art. 8 - Accesso al Giardino Storico e agli Edifici

L'accesso al giardino storico (zona indicata con la lettera A) e alla Villa è consentito solo in occasione delle visite guidate appositamente organizzate e condotte da accompagnatori autorizzati. L'accesso agli altri edifici è vietato, fatta eccezione per i servizi igienici siti nelle Scuderie. L'accesso potrà altresì essere consentito, anche con modalità diverse, in occasione di particolari eventi o iniziative, che verranno appositamente segnalati. Non è consentito l'ingresso con cani o altri animali domestici.

Sono autorizzati ad accompagnare i visitatori gli agenti del Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, gli incaricati del CEDA di San Cesario e del CEA di Nonantola. La Direzione potrà inoltre autorizzare altri soggetti di accertata competenza e affidabilità.

Per ragioni di carattere pratico, di sicurezza, di rispetto per l'ambiente e per assicurare una buona qualità della visita, il numero massimo di persone per gruppo è fissato in 50. È insindacabile facoltà degli accompagnatori ridurre o aumentare quest'ultimo limite, annullare le visite, così come di consentire l'ingresso di cani o altri animali domestici nel giardino storico in funzione delle condizioni meteorologiche, ambientali, del livello di vigilanza e tenuto conto della tipologia dei visitatori. È fatto obbligo all'accompagnatore di procedere all'immediata espulsione di visitatori che assumano comportamenti che possano costituire pericolo per la propria e l'altrui incolumità, oltre che per la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 – Attività di studio a carattere scientifico

L'attività di ricerca scientifica effettuata da Università, Enti, Istituti o privati è promossa e incoraggiata, a condizione che venga eseguita con le modalità di seguito specificate.

Gli interessati dovranno inoltrare alla Direzione espressa richiesta di autorizzazione, corredata da un programma analitico di ricerca nel quale vengano precisati almeno i seguenti elementi:

- a) L'oggetto, la finalità, le aree interessate e la durata della ricerca.
- b) I prelievi di materiale vivente e non vivente previsti.
- c) L'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie e i mezzi per accedere alle aree interessate.
- d) I nominativi, le qualifiche e il curriculum vitae delle persone impegnate nel lavoro di ricerca.
- e) L'esito previsto della ricerca (tesi, pubblicazione scientifica o altro).

Le richieste verranno vagliate dalla Direzione sentito il Comitato Tecnico Consultivo interessato.

La Direzione è l'organo incaricato di seguire operativamente queste attività e ad essa i ricercatori dovranno fare riferimento per ogni comunicazione e necessità. Tenuto conto anche dell'oggetto specifico di studio, essa potrà delegare tali compiti ad altri Uffici. Gli studi che comportino un onere finanziario per Villa Sorra dovranno essere disciplinati da apposita convenzione tra le parti interessate.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, il ricercatore o i ricercatori designati avranno accesso all'area rispettando le modalità contenute nell'atto di concessione. La Direzione si riserva comunque di porre anche in un secondo tempo ulteriori limitazioni finalizzate alla tutela del complesso di Villa Sorra.

La Direzione si riserva di prendere visione e di acquisire copia dell'eventuale materiale raccolto e di tutte le riproduzioni visive e audiovisive effettuate nell'area. Tale materiale potrà essere usato, con menzione dell'autore, a fini interni, didattici, documentativi o promozionali.

Al termine della ricerca, una copia del lavoro dovrà essere consegnato alla Direzione entro 30 giorni dal suo completamento, sia in forma cartacea che digitale. Nelle pubblicazioni dovrà essere fatto espressamente riferimento alla collaborazione prestata dai Comuni comproprietari di Villa Sorra. La Direzione si riserva il diritto di stampare, fotocopiare e riprodurre il materiale prodotto e gli eventuali articoli pubblicati per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.

Art. 10 - Deroche

Attività in deroga agli articoli del presente regolamento potranno essere consentite, su richiesta degli interessati, dalla Direzione con autorizzazione scritta.

La deroga è altresì implicitamente concessa per le attività di servizio, soccorso, manutenzione e vigilanza, nonché per la realizzazione degli eventi culturali e ricreativi che rientrano nel calendario di attività del Parco.

In caso di particolari iniziative e per tutta la durata delle stesse sarà possibile modificare temporaneamente la delimitazione delle zone del Parco, con le conseguenti modifiche agli effetti previsti dal presente Regolamento.

Art. 11 - Vigilanza

Il servizio di vigilanza e l'accertamento delle violazioni al presente regolamento è affidato ai Corpi di Polizia Municipale dei Comuni di Castelfranco Emilia, di Modena, di Nonantola e di S.Cesario sul Panaro, al Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, al Corpo di Polizia Provinciale, nonché a tutti gli altri agenti accertatori previsti dalla normativa.

Gli addetti alla vigilanza sono preposti alla prevenzione, mediante informazioni e raccomandazioni, di comportamenti contrari al presente Regolamento.

I visitatori dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale di vigilanza quando condizioni particolari lo richiedano.

Art. 12 - Sanzioni e Responsabilità

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni, una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, ove questa non sia diversamente indicata nei precedenti articoli.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, debbono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

L'autore della violazione o la persona per esso responsabile è obbligata, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, al risarcimento del danno eventualmente arrecato. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione, riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 20% a titolo di spese generali.

La Direzione declina ogni responsabilità in ordine ai danni a persone, animali e cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del Regolamento.

